



Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70
TEL. 02 – 6572776 – FAX N. 02 – 6571729
E-MAIL: segreteria@addaconsorzio.it
COD. FISC.: 80060130152

Milano, 18/03/2021

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Provvedimento per l’Affidamento Diretto del servizio d’Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) finalizzato ad ottenere assistenza sia nella stipula di contratti assicurativi sia nella gestione di eventuali sinistri in cui sia Contraente, Assicurato o danneggiato sia il Consorzio dell’Adda.

Il Sottoscritto Dott. Ing. Luigi Bertoli, Direttore Generale del Consorzio dell’Adda, ente pubblico non economico ai sensi della legge 70/1975

- Dato atto della necessità di procedere all’acquisizione di un Contratto Assicurativo di Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Lieve ed altre ipotesi di coperture a tutela dell’interesse pubblico della Stazione Appaltante nonché l’assistenza e la consulenza in relazione alla gestione dei contratti assicurativi in essere e delle pratiche dei sinistri e che all’interno della Stazione Appaltante non sono presenti competenze specifiche finalizzate all’acquisizione dei contratti stessi;
- Posto l’interesse pubblico del Consorzio dell’Adda di affidarsi all’esperienza di un intermediario assicurativo iscritto alla sezione B del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS) per la gestione dei contratti assicurativi attualmente in essere e dei relativi sinistri e di procedere all’eventuale acquisizione di nuovi contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante;
- Preso atto che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze rendono opportuno da parte delle PP.AA. di giovare della collaborazione del Broker Assicurativo (figura disciplinata dall’Art. 109, comma 2 lettera b) D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 laddove le professionalità specifiche non sono presenti tra il personale in servizio nella Stazione Appaltante;
- Atteso Che l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso (per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è infatti in grado di valutare e studiare le necessità della Stazione Appaltante e di sottoporre le migliori formule assicurative presenti sul mercato);
- Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto Il Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, modificato con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre

2019, n. 157.

Visto	L'art. 33 del regolamento di contabilità del Consorzio dell'Adda;
visto	L'art 13 dello Statuto del Consorzio dell'Adda
Visto	L'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2018-2020 (dirigenti) in cui <i>"le amministrazioni assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del destinatario del presente C.C.N.L. 2018-2020"</i>
Visto	In particolare, l'art. 32, comma 2, del Decreto Legge n. 50 del 18.04.2016 , il quale prevede che, <i>"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, "... la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"</i> ;
Visto	In particolare L'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che <i>"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:</i> a) <i>Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"</i> ;
Visto	Le modifiche introdotte al D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 con D.Lgs. del 19.04.2017 n. 56 ed in particolare dall'art. 22 <i>"... nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta de fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti ..."</i>
Considerato	Che il servizio assicurativo in oggetto di contratto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.
Preso atto	Che, in osservanza dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, recanti <i>"nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"</i> , questa amministrazione ha individuato nella persona del Direttore generale, quale soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di RUP per l'affidamento in oggetto, vista l'assenza di conflitto di interesse;
Considerato	Che l'affidamento in oggetto è finalizzato a conferire ad un intermediario Assicurativo la gestione dei contratti assicurativi e dei relativi sinistri, per un importo stimato da questa amministrazione pari a circa € 13.000,00.
Considerato	Che la durata contrattuale prevista, pari a 36 mesi;
Considerato	Che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari ad € 0,00 (zero/00) trattandosi di servizi di natura intellettuale.
Vista	La Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC), nella parte in cui dispone che: <i>"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"</i> ;
Vista	La posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19.09.2012, laddove si specifica che: <i>"sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti</i>

anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'Agente Generale ed il Broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";

Considerato Che, alla luce dei punti precedenti, il costo del servizio, per il Consorzio dell'Adda, è un onere indiretto e che le commissioni saranno erogate all'intermediario assicurativo (Broker) dalle Compagnie Assicuratrici o dagli Agenti di Assicurazione aggiudicatari dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto.;

Valutata La proposta di collaborazione formulata con mandato di brokeraggio assicurativo e stimata l'aderenza tra le necessità del Consorzio dell'Adda e quanto offerto in sede di proposta dal Broker: MC Broker Consulenze Assicuratrici di Marco Conti e le valutazioni tecnico economiche su polizze da sottoscrivere in particolare RC Patrimoniale ente;

Verificato Che il broker assicurativo MC Broker Consulenze Assicuratrici di Marco Conti con sede legale ed operativa in via Filippo Turati, 5 – 20082 Binasco prov. di Milano, Codice Fiscale CNTMRC60R20G388Q e partita iva 02599780182 – iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi RUI Sezione B n. 000000074, nella sua qualità di impresa individuale esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del Decreto Legge n. 209/2005 è in possesso di:

- Requisiti generali di cui all'art. 80 – motivi di esclusione, del Decreto Legge del 18 aprile 2016 n. 50 modificato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- Assenza di conflitto di interesse;
- Idoneità professionale;
- Capacità economica e finanziaria;
- Capacità tecnica e professionale

Verificato Che, anche alla luce della posizione espressa dall'ANIA – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, in sede di audizione AVCP del 19.09.2012, l'intervento dell'operatore economico (intermediario Assicurativo – Broker) non incide in termini di aggravio sull'ammontare dell'appalto.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione”*

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. Di autorizzare l'Affidamento Diretto del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) finalizzato all'assistenza ed alla intermediazione delle polizze del Consorzio dell'Adda, all'operatore economico: MC Broker Consulenze Assicuratrici di Marco Conti con sede legale ed operativa in via Filippo Turati, 5 – 20082 Binasco prov. di Milano, Codice Fiscale CNTMRC60R20G388Q e partita iva 02599780182 – iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi RUI Sezione B n. 000000074 – Pec: marco.conti.ia@pec.it - nella sua qualità di impresa individuale esercente l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del Decreto Legge n. 209/2005;
2. Che l'incarico sarà svolto senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione o dei soggetti assicurati, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla ditta sopraindicata, sarà interamente posta a carico della/e Compagnia/e di Assicurazioni o della/e Agenzia/e Generali di Assicurazione che risulterà/anno aggiudicataria/e, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nell'offerta e riportata nel contratto;
3. Che l'incarico avrà durata triennale con decorrenza 18.03.2021 e termine 18.03.2024;
4. Che MC Broker Consulenze Assicuratrici di Marco Conti avrà l'impegno di assistere questa amministrazione nella gestione delle polizze assicurative in essere e che andranno ad essere stipulate nel corso di validità dell'incarico stesso;
5. Che, con MC Broker Consulenze Assicuratrici di Marco Conti sarà sottoscritto regolare Mandato di Brokeraggio assicurativo entro la data di decorrenza dell'incarico e che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici, la stipula dello stesso, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

- scambio tramite posta elettronica certificata;
6. Che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
 7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio dell'Adda <https://www.addaconsorzio.it/> nella apposita sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Direttore

Dott. Ing. Luigi Bertoli